

### **-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

#### **Obbligo di esecuzione del Lodo arbitrale in capo al calciatore (C.D.N. CU 20/2012)**

La CDN ha accolto il ricorso della Procura Federale in ordine al deferimento di un calciatore per non aver dato esecuzione al Lodo arbitrale in relazione alla corresponsione dei compensi liquidati dal Collegio arbitrale ed il contestuale deferimenti per la società presso cui lo stesso era tesserato a titolo di responsabilità oggettiva.

La CDN ha ritenuto responsabili entrambi i deferiti comminando la sanzione dell'ammenda e della squalifica nei confronti del calciatore per la violazione dell'art. 1 c.1 e 8, comma 15 CGS e la sanzione dell'ammenda nei confronti della società perché responsabile ai sensi dell'art.4 c.2 CGS.

#### **Il dirigente squalificato non può sostare nell'area federale durante le sessioni del calciomercato (C.D.N. CU 3/2013)**

La CDN ha condannato il dirigente inibito che aveva richiesto l'accredito e si era recato presso l'area federale durante una sessione del calciomercato. La sua condotta è in contrasto con le disposizioni dell'inibizione. In quanto la squalifica comportava l'impossibilità di "svolgere alcuna attività nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa".

### **-CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

#### **Concreta percepibilità della manifestazione di natura discriminatoria (C.G.F. 1 sezione 11.10.2013)**

Per le sanzioni a carico delle società di cui all'art. 18, comma 1 CGS, è necessaria una valutazione concreta in punto di fatto, della portata, dimensione e percepibilità del comportamento discriminatorio al fine di stimarne l'effettiva offensività.

La CGF ha sospeso il provvedimento sanzionatorio irrogato ad una società dal giudice di prime cure, in quanto necessaria, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 18 CGS, la concreta percepibilità della manifestazione di natura discriminatoria nonché l'effettiva offensività della stessa. Nel caso di specie la manifestazione risultava percepita da uno solo dei collaboratori della Procura Federale.

### **-NUOVE NORME E COMUNICAZIONI FEDERALI**

#### **Modifica articoli 11 e 16 Codice di Giustizia Sportiva**

Con C.U. 84/A la F.I.G.C. ha ritenuto opportuno modificare gli articoli 11 e 16 Codice di Giustizia Sportiva. La modifica più importante è l'introduzione della cosiddetta "condizionale" ossia la possibilità di sospendere l'esecuzione delle sanzioni comminate sottoponendo la società sanzionata ad un periodo di prova di un anno durante il quale, se la società incorre nella medesima sanzione, la sospensione è revocata, e la sanzione si

applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

## **-CASSAZIONE**

Cass. sent. n. 19998 del 30.08.2013

Il gestore o il proprietario di una struttura sportiva è sempre responsabile nel caso di infortunio del giocatori, a meno che non provi il danno si è verificato per un “caso fortuito” o che sia stato provocato dal danneggiato.

I giudici hanno riconosciuto la correlazione tra la conformazione dell’oggetto in custodia (un palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco) e il danno subito dal giovane calciatore.

Il custode può evitare una condanna al risarcimento del danno, nel caso in cui dimostri che il danno si è verificato:

- per accadimenti imprevedibili e fuori dal proprio controllo (per es. una crepa sul terreno dovuta a un terremoto o a lavori posti in essere da terzi confinanti);
- per un comportamento imperito o imprudente del danneggiato o di terzi soggetti: ossia quando il danneggiato abbia fatto un uso improprio della cosa (per esempio, arrampicandosi ai pali della porta) o per via del comportamento illecito di terzi (i compagni hanno tirato delle pietre presenti sul campo contro uno dei giocatori).